

Fermo e ipoteca: dai giudici tributari uno stop all'abuso di tali strumenti

di **Roberto Pasquini**

Publicato il 18 novembre 2007

Due recenti sentenze dei giudici tributari delimitano in maniera puntuale i confini ed i presupposti per l'utilizzo da parte dell'Agente per la Riscossione del fermo amministrativo di beni mobili e dell'ipoteca. L'assenza di adeguate disposizioni normative ed il notevole (ab)uso di tali strumenti ha stimolato un vivace contenzioso e numerosi interventi della dottrina, in prima battuta per soprattutto per quel che concerne la giurisdizione. Emergono adesso anche ulteriori problematiche legate ai limiti di importo per l'iscrizione ipotecaria e, soprattutto, ai presupposti per attivare tali formalità poste a garanzia del credito erariale.

Meritano sul punto di essere segnalate due pronunce di merito.

Fermo amministrativo: illegittimo senza la prova del periculum in mora ed in presenza di sproporzione tra l'importo del debito tributario e il bene oggetto di fermo.

La commissione tributaria provinciale di Roma, sezione n. 1, con la sentenza n. 269 del 2 luglio 2007 (depositata il 24 luglio 2007) ha statuito che il fermo amministrativo è illegittimo ove l'agente per la riscossione non fornisca la prova del periculum in mora che giustifichi il provvedimento. Tale prova è tanto più necessaria considerate

le conseguenze pregiudizievoli che conseguono dal fermo del veicolo alla vita lavorativa e di relazione del contribuente.

Il fermo amministrativo è altresì illegittimo ove sussista un'evidente sproporzione fra l'entità del credito, come ad esempio nel caso affrontato dai giudici laziali cui a fronte di un debito di euro 1.851,97 era stato disposto il fermo di due autoveicoli.

Peraltro, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma (Sezione LIX, sentenza n. 192 del 13.6.2007) aveva già sottolineato la necessità che il provvedimento di fermo contenesse altri aspetti troppe volte ignorati e cioè: la motivazione che ha indotto l'agente per la riscossione a scegliere proprio quel tipo di provvedimento rispetto a tutti gli altri possibili per il recupero delle somme richieste; l'indicazione degli atti presupposti e la loro definitività o meno; la proporzionalità tra la somma richiesta e la gravità della misura adottata, tenuto conto del "profilo" del contribuente rapportato alle sue capacità patrimoniali, al contesto economico di riferimento ed alla sua capacità reddituale; l'indicazione della esistenza o meno di atti interruttivi della prescrizione del credito vantato dalla Pubblica amministrazione.

Tutti elementi che non riscontriamo nei provvedimenti di fermo, adottati di solito con procedura automatizzata e senza alcuno specifico riferimento al caso concreto. Se, infatti, si tratta di strumento di garanzia non si vede il motivo per cui a fronte di patrimoni consistenti ovvero beni mobili di notevole valore - che già di per sé stessi tutelano l'erario - , l'agente per la riscossione, anche in presenza di rituale impugnazione dell'iscrizione a ruolo, debba procedere automaticamente ad adottare tali incisive misure che arrecano grave danno al contribuente e la cui difesa è resa difficoltosa dai tempi della giustizia tributaria, spesso incompatibili con la rapida

esecuzione di tali misure.

Ipoteca soltanto per debiti superiori a 8000 euro.

Altro aspetto spesso contestato dai contribuenti è relativo all'iscrizione ipotecaria per importi risibili su beni immobili di consistente valore, dei quali peraltro non vengono indicati nemmeno gli estremi identificativi.

La commissione tributaria provinciale di Cosenza, con la sentenza n. 429 del 17 ottobre 2007 (depositata il 5 novembre 2007), ha precisato che il procedimento di iscrizione ipotecaria trova un preciso limite nel disposto dell'art. 76 del D.P.R. n. 602 del 1973 laddove stabilisce che l'esecuzione immobiliare è consentita qualora il valore del credito vantato ecceda l'importo di 8.000 euro (parametro aggiornabile per il tramite di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze). Conseguentemente, è viziato da illegittimità il provvedimento di iscrizione di ipoteca emesso in violazione del menzionato precetto.

In particolare, sostengono i giudici calabresi, l'iscrizione ipotecaria è un provvedimento, l'emanazione del quale è rimesso al concessionario della riscossione, finalizzato alla garanzia del credito che può essere soddisfatto, nel caso di mancato pagamento spontaneo, con l'esecuzione immobiliare (Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorso sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione).

L'esecuzione immobiliare è consentita soltanto quando il credito supera gli ottomila euro e il valore dell'immobile da espropriare non è inferiore a tale somma (1. Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ottomila euro. Tale limite può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze. 2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1).

A ciò si aggiunga che non avrebbe senso l'iscrizione ipotecaria de qua, che per dottrina e giurisprudenza unanime è atto funzionale all'espropriazione immobiliare (e, infatti, l'art. 77 è inserito nella Sezione IV del capo II del Titolo II del D.P.R. n. 602/1973, relativa alle "disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare") se, poi, quest'ultima non fosse consentita dalla stessa legge, perché il credito da realizzare è inferiore a quello per il quale tale tipo di procedura, di tipo speciale, è consentita. Ne deriva, perciò, che per crediti inferiori ad euro 8.000, l'unica procedura consentita dalla legge risulta essere quella dell'espropriazione dei beni mobili registrati - Capo III del D.P.R. n. 602/1973, semmai preceduta dal fermo dei beni mobili registrati, art. 86 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Sul punto, autorevole dottrina, condivisa da questo Collegio, ha affermato: "Uno speciale limite all'ammissibilità dell'ipoteca scaturisce dal divieto, imposto dall'art. 76 del D.P.R. n. 602/1973 [come modificato dall'art. 3, comma 40, lettera b-bis), del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248] di procedere all'esecuzione immobiliare quando l'ammontare complessivo del credito (comma 1) o il valore del bene da espropriare

(comma 2) non superino 8.000 euro ... Ed essendo in ogni caso l'ipoteca strumentale all'esecuzione forzata immobiliare, quando questa è preclusa, non può non essere inibita anche la costituzione del diritto reale di garanzia".

In conclusione, non potendo l'iscrizione ipotecaria essere eseguita per crediti tributari inferiori ad 8.000 euro, l'atto impugnato deve ritenersi illegittimo e l'avvenuta iscrizione deve essere cancellata a cura e spese del concessionario.

Peraltro, la necessità della cancellazione dell'ipoteca a cura e spese del concessionario è stata ribadita dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma (Sentenza n. 200 del 24 aprile 2007, dep. il 30 maggio 2007) anche nel caso di accoglimento di ricorso avverso la cartella di pagamento, alla quale sia seguita l'iscrizione ipotecaria: in tali circostanze il giudice "deve disporre" anche la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria senza spese per il contribuente, quale naturale conseguenza della caducazione della pretesa impositiva.

Dott. Emanuela Joan

16 novembre 2007